

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLA
AUTONOMIA FUNZIONALE, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Testo approvato con
Delib. C.P. n. 150/2001
Modifiche Delib. C.P. n. 7 del 14.02.2008 – artt. 4 1° c.
e 6, 2° c.**

Art. 1 Definizione

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 17, comma 4°, dello Statuto, disciplina l'esercizio dell'autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria del Consiglio provinciale, tenuto conto di quanto stabilito al riguardo dallo stesso Statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale e dal Regolamento per le nomine, designazioni e revoche di rappresentanti provinciali presso organismi diversi.

Art. 2 Autonomia Funzionale

L'autonomia funzionale consiste nell'esercizio autonomo delle competenze attribuite al Consiglio provinciale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, con esclusione di ogni dipendenza o subalternità ad altri organi di governo dell'Ente.

L'autonomia funzionale del Consiglio provinciale è conseguita mediante gli strumenti organizzativi e finanziari allo stesso attribuiti e, in particolar modo, mediante:

- personale espressamente e funzionalmente responsabilizzato;
- mezzi tecnici ed arredi nonché locali riservati al Consiglio ed ai suoi organismi;
- risorse finanziarie con vincolo di destinazione nell'ambito del bilancio provinciale.

Art. 3 Autonomia organizzativa

L'autonomia organizzativa si sostanzia nella potestà di organizzare l'esercizio dell'autonomia funzionale e finanziaria, nel rispetto della legge, dello statuto e degli altri regolamenti provinciali.

E' costituito l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Titolare dell'Ufficio di presidenza è il Presidente del Consiglio e, in assenza di quest'ultimo, il vice Presidente del Consiglio.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza che investono la competenza di governo sono assunte dal Presidente del Consiglio di concerto con il Vice Presidente. In caso di disaccordo, prevale la volontà del Presidente del Consiglio.

Art. 4 Risorse umane

Il personale addetto all'Ufficio di Presidenza è organizzativamente inserito ed individuato nel Settore Relazioni Esterne e dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

La Provincia è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza il personale necessario, nei modi e secondo le condizioni che saranno concordati tra il Presidente del Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 5 Risorse strumentali

La Provincia è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza i seguenti mezzi tecnici, anche mediante l'impiego delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 6:

- locali per la Presidenza del Consiglio, i gruppi di maggioranza ed i gruppi di minoranza;
- arredi per i locali anzidetti;
- attrezzature d'ufficio per i locali anzidetti e precisamente telefoni, telefax, P.C. e stampanti;
- utenze atte ad assicurare il funzionamento delle attrezzature nonché il collegamento Internet.

Art. 6 Risorse Finanziarie

La Provincia è impegnata a mettere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 2, del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio provinciale.

Dette risorse finanziarie sono inserite nel PEG del Settore Relazioni Esterne e sono utilizzate in conformità del regolamento provinciale dei contratti, del regolamento provinciale di contabilità, del regolamento provinciale per le spese di rappresentanza e delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Art. 7 Autonomia finanziaria

Le risorse finanziarie di cui al precedente art. 2 sono attribuite come segue:

- a) quanto alla percentuale del 30%, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il funzionamento del Consiglio in generale, per le iniziative comuni a tutti i

gruppi consiliari e per l'attività di comunicazione ed informazione sui lavori del Consiglio;

- b) quanto alla percentuale del 70%, ai Gruppi consiliari per il proprio funzionamento.

La suddivisione tra i vari Gruppi consiliari è operata sulla base dei seguenti parametri:

- nella misura del 30% del totale in parti uguali a ciascun gruppo;
- nella misura del 70% del totale in proporzione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo, escludendo dal conteggio il Presidente della Provincia.

Le decisioni che comportano l'utilizzo delle risorse finanziarie sono assunte, nell'ambito delle rispettive competenze e con riferimento alle rispettive risorse, dall'Ufficio di presidenza e da ogni capogruppo consiliare sentito il proprio gruppo. Dette decisioni sono quindi comunicate al Dirigente dell'area amministrazione generale che le esegue con propria determinazione, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento dei contratti e nel Regolamento di contabilità.

Art. 8 Fondo economale e sue modalità di utilizzo

E' costituito un unico apposito fondo dell'importo di Euro 1.000 gestito dall'addetto alla Cassa economale ed espressamente dedicato alla anticipazione dei fondi da utilizzarsi secondo le modalità di cui all'articolo precedente, osservata comunque ogni norma legislativa e regolamentare in merito alle spese ammissibili ed al conseguente obbligo di rendiconto.

Art. 9 Norma transitoria

In sede di prima applicazione, gli adempimenti previsti dal presente regolamento, con specifico riferimento agli articoli 4, 5 e 6, sono assicurati dalla Provincia entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, previ accordi tra il Presidente del Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo.